



PROVINCIA VINCITRICE
DEL PREMIO
Edizione 2006
categoria Province d'Italia

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. n.° 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111 – Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it

SETTORE III - “Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici”

DIRIGENTE Dott. Ing. Paolo Puleo

Tel. 0935/521390 email: terzosettore@provincia.enna.it

Servizio 3° “Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva”

Responsabile del Servizio: Arch. Rosalba Felice

Tel. 0935/521602 – e-mail: ediliziascolastica@provincia.enna.it

**Oggetto: ACCORDO QUADRO N.° 2/2018 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. Lgs. 50/2016 e S.M.I.
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
2. CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI L'ACCORDO
3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
5. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO TECNICO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
8. CAUZIONE PROVVISORIA
9. CAUZIONE DEFINITIVA
10. COPERTURE ASSICURATIVE
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
12. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
13. PENALI
14. SICUREZZA DEI LAVORI
15. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
16. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
17. COLLAUDO
18. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
19. CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
20. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
21. RINVENIMENTI
22. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO – ACCORDO BONARIO PER LAVORI – TRANSAZIONE ARBITRATO – FORO COMPETENTE
23. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITÀ DEI PREZZI NUOVI PREZZI

1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante intende concludere con un unico operatore, per il lotto in cui è articolato l’appalto, un Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e alle coperture degli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Enna.

L’accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e le clausole relative all’affidamento dei servizi tecnico specialistici.

La gara è suddivisa in un unico lotto che individua la tipologia prestazionale da svolgersi a supporto della Stazione Appaltante.

L’Aggiudicatario del lotto si obbliga ad accettare “Ordini di Servizio” emessi dalla Stazione Appaltante fino a concorrenza dell’importo massimo, IVA inclusa, posto a base di gara .

LOTTO UNICO: A.Q.2/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI di competenza.

Le lavorazioni possono essere sinteticamente così descritte:

- Coloriture e scialbature;
- riparazioni o sostituzione di infissi interni ed esterni;
- fornitura e collocazione di porte REI;
- pulitura di pluviali e grondaie;
- riparazione di impianti (elettrici, idrici, di riscaldamento,ecc.) e sostituzione dei ricambi necessari con le relative certificazioni;
- ripristino di intonaco interni ed esterni;
- impermeabilizzazioni di qualsiasi tipo;
- collocazione di tegole;
- opere in legno, in ferro e in alluminio;
- sostituzione di vetri antinfortunistici e vetrocamera;
- rifacimento di pavimenti e rivestimenti;
- altri interventi di minuto mantenimento, di interventi volti all’eliminazione di infiltrazioni dalle coperture o dalle pareti verticali.

Importo LOTTO: €92.659,02 per lavori soggetti a ribasso d’asta, **€ 2.865,74** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed **€ 27.864,84** per somme a disposizione dell’Amministrazione per un totale complessivo di **€ 123.389,60**, secondo il seguente quadro economico:

		PROGETTO	
A) Lavori			
Importo lavori a base d'asta		92.659,02	
di cui per manodopera € 38,209,90			
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		<u>2.865,74</u>	
SOMMANO		95.524,76	95.524,76
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Per IVA al	22%	21.015,45	
Indennità tecniche	2%	1.910,50	
Autorità di vigilanza		30,00	
Lavori da compensarsi a fattura		2.408,90	
Per oneri di conf. A discarica IVA compresa		2.500,00	
SOMMANO		27.864,84	<u>27.864,84</u>
TOTALE PROGETTO			<u>123.389,60</u>

In merito alla quantificazione degli oneri di sicurezza aggiuntivi e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno definiti (qualora se ne verificassero i presupposti) in sede di stima dei lavori ad affidarsi con i contratti applicativi (ordini di servizio).

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni richieste ed hanno carattere presuntivo.

Stesso dicasi per quanto attiene la manodopera; essa è stata preventivamente stimata pari a €38.20,90.

Infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico della Stazione Appaltante e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso in cui il valore del Lotto specifico risulti inferiore a quello sopra individuato.

L'Aggiudicatario, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio definito nell'Accordo Quadro di cui al punto successivo da parte della Stazione Appaltante e del singolo Lotto specifico.

L'Aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo definito nell'Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso, qualora siano attivati tutti i servizi specifici per ogni singolo Lotto fino al raggiungimento totale del valore dell'Accordo Quadro, remunera tutte le attività che l'Aggiudicatario dovrà espletare, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma.

La Stazione Appaltante non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

Ciascun affidamento dei lavori non è condizionato ad alcun importo minimo e, pertanto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre IVA.

2 CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI L'ACCORDO

I lavori da affidarsi nell'ambito dell'accordo quadro rientrano tra quelli definiti alla **categoria OG 1 (Edifici Civili e Industriali) – classifica I**.

3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante intende concludere, con riferimento a ciascun Lotto in cui è articolato l'Appalto, un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la cui efficacia e durata sarà di **365 giorni (trecentosessantacinquegiorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.

Ove, alla scadenza del termine di cui sopra risultino ancora in corso servizi richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi "ordini di servizio" per l'ultimazione dei relativi servizi. In questo caso la protrazione della durata dell'Accordo Quadro non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

La Stazione Appaltante potrà, altresì, esaurire l'oggetto dell'Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

L'Aggiudicatario è, invece, vincolato ad eseguire i singoli servizi specifici, alle condizioni di aggiudicazione definite nell'Accordo Quadro, secondo le modalità di cui al presente Capitolato.

L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi "Ordini di Servizio" tali da esaurire il relativo importo massimo.

La Stazione Appaltante non è vincolata ad affidare nel periodo di durata dell'Accordo Quadro servizi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice degli Appalti la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto di accordo quadro per la durata di 180 (centottanta) giorni.

4) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Aggiudicatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire i singoli servizi specifici che gli verranno affidati dalla presente procedura di gara.

I singoli servizi specifici, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente capitolato, saranno richiesti dalla Stazione Appaltante attraverso il c.d. "**Ordine di Servizio**", sottoscritto dalla Direzione Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento, al quale compete la gestione dell'importo complessivo impegnato per l'attuazione dell'accordo quadro, nel quale saranno indicate le lavorazioni a farsi, l'entità delle stesse ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate.

L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- Particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità dell'uso delle strutture interessate dall'intervento;
- La possibilità di dover attendere la disponibilità dei luoghi dove si eseguono gli interventi;
- La possibilità che gli interventi vengano eseguiti a più fasi.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori garantendo il corretto uso delle strutture interessate dall'intervento ancorchè ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che in ogni caso, non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Ogni singolo ordinativo, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata e debitamente controfirmata per accettazione da parte del rappresentante dell'Impresa aggiudicataria farà parte integrante dell'Accordo Quadro e sarà oggetto di registrazione in caso d'uso e, cioè, solo quando ci sarà contestazione per l'esecuzione delle disciplinate lavorazioni.

Per il modulo d'ordine trasmesso dalla direzione Lavori , a mezzo pec all'impresa affidataria, l'avvenuta ricezione sostituisce la controfirmatura per accettazione e farà parte integrante del contratto dell'accordo quadro e sarà oggetto di registrazione in caso d'uso e, cioè, solo quando ci sarà contestazione per l'esecuzione delle disciplinate lavorazioni.

Eventuali interventi per i quali sarà riconosciuta la esecuzione di urgenza dalla Direzione Lavori, dovranno eseguirsi, anche su disposizione verbale o telefonica, limitatamente alle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture, dei luoghi, ecc. in qualsiasi giorno ed orario, senza che la ditta aggiudicatrice dell'accordo quadro debba pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi di elenco di riferimento.

Questi ultimi interventi devono essere determinati dalla D.L. con successiva disposizione di servizio da affidarsi all'impresa aggiudicataria dell'accordo.

L'Ordine di Servizio può essere modificato/integrato tramite "Atto Aggiuntivo" all'ordine stesso.

5 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO TECNICO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Accordo Quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Sono parte integrante dell'Accordo Quadro, oltre al presente Capitolato Tecnico, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

- d) L'elenco dei Prezzi Unitari;
- e) L'Analisi dei Prezzi;
- f) La Relazione Tecnica;
- g) Le polizze di garanzia;
- h) Il Piano Operativo di Sicurezza.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Tecnico, l'Elenco Prezzi unitari e l'Analisi dei Prezzi, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere, se presenti, non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Impresa incorrerà in una tardiva esecuzione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nei singoli affidamenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con semplice atto amministrativo alla risoluzione dell'Accordo Quadro senza ulteriore incombenza e con incameramento della cauzione definitiva valida.

8 CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto per l'Accordo Quadro copre la mancata sottoscrizione dell'accordo per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 2 per cento del prezzo base (art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016).

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 è ridotta del 50%, -per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti -potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

9 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale

cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

10 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a stipulare e a consegnare alla Stazione Appaltante, entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, le seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (indicando tra i terzi anche i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso in cantiere) che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'impresa aggiudicataria dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata.

11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del presente Accordo Quadro, nonché dei successivi Contratti Attuativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' consentito il subappalto a terzi degli interventi, o di parte di essi, sotto l'osservanza di quanto prescritto all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.

12 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

13 PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei singoli affidamenti, sarà applicata una penale di **€ 100,00 (EURO CENTO/OO)** per ogni giorno di ritardo.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non può superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

14 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare il Piano Sostitutivo di Sicurezza integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto se previsto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del "Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a redigere e consegnare:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

15 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è consentita l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad **€30.000,00. (Euro TRENTAMILA/00) di lavori al lordo.**

L'Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio, i numeri di CUP e CIG del presente appalto e l'oggetto della prestazione effettuata.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verificherà, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore dell'Appaltatore, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare

adempimento degli obblighi contrattuali di quest'ultimo verso i propri affidatari (subappaltatori): ove risulti l'inadempienza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà una detrazione sui successivi pagamenti e procederà al pagamento diretto al subappaltatore, nonché applicherà eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

17 COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione dei lavori sarà sottoposta a certificato di regolare esecuzione con le modalità previste dalle norme in materia .

Sino a quando non sia stato approvato il certificato innanzi menzionato, la manutenzione delle opere eseguite sarà a cura dell'impresa, che non avrà diritto ad alcun rimborso.

Ove l'impresa non provvedesse alla suddetta manutenzione, l'Amministrazione procederà alla necessaria riparazione in danno dell'impresa stessa.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

18 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Tecnico, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- 2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore potrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

- 4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
- 5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 6) Le spese per fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 7) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,

ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

- 8) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- 9) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- 10) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 11) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
- 12) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

19 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell'art. 105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

20 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato dal Direttore dei Lavori intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

21 RINVENIMENTI

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

22 DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO – ACCORDO BONARIO PERLAVORI – TRANSAZIONE ARBITRATO – FORO COMPETENTE

Definizione delle controversie

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è deferita ad un collegio arbitrale.

Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto è devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Accordo bonario dei lavori

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera superi i limiti indicati dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Direzione dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. (art. 205 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Tantomeno possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento D.P.R. 207/2010, sono stati oggetto di verifica.

Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione della Direzione dei Lavori, promuove la costituzione di apposita commissione, secondo le modalità di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., affinché formuli, acquisita la relazione riservata della Direzione dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

L'accordo bonario definito con le modalità precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di transazione.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante transazione, così come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto del Codice Civile.

Arbitrato

Ove non si proceda all'accordo bonario previsto dall'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 204 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se previsto dal contratto.

L'arbitrato ha natura rituale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione dell'art. 210 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo i disposti degli articoli 205 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio arbitrale decide con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Enna.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016

23 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o

discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

La revisione prezzi, è comunque possibile, nel rispetto dell'art. 1664 del codice civile ed in attuazione ha quanto previsto dall'art. 106 del Dlgs n° 50/2016;

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

Enna, il 11.06.2018

Il Progettista
Geom. Enrico M. ARGENTO